
	<p>COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP.</p>	
---	---	---

Fascicolo: 2016/06.05/214

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO DELL'EX ZUCCHERIFICIO DI CLASSE – MUSEO DI CLASSE – REALIZZAZIONE DI LABSPACE: SPAZI DI SPERIMENTAZIONE, LABORATORI DIDATTICI E DI INCLUSIONE DIGITALE.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna - Codice Postale: 48121 – Italia Codice NUTS: ITD57

Persone di Contatto: arch. Michele Berti, tel. 0544-482625, email mberti@comune.ra.it e/o geom. Angelo Di Paolo, tel. 0544-482641, email: adipaolo@comune.ra.it *Indirizzo profilo committente:* <http://www.comune.ra.it>

Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio Bondi -Dirigente del Servizio Edilizia.

Il presente disciplinare di gara con i relativi moduli allegati sono in pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante e all'albo pretorio online del Comune di Ravenna dal 22.12.2016 al 07.03.2017.

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando stesso relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 632 del 27/10/2016 (delibera di approvazione del progetto esecutivo), della deliberazione della Giunta Comunale n. 674 del 10/11/2016 di rettifica del dispositivo della precedente delibera in ordine al sistema di affidamento dei lavori, della determinazione dirigenziale DO n. 424 del 9.12.2016 di rettifica di alcuni elaborati progettuali e e della determinazione dirigenziale F7 55 del 19.12. 2016 (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del **D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – nel seguito Codice**), indice una **procedura aperta** ai sensi dell'art 60 del Codice finalizzata all'affidamento dell'appalto in oggetto.

Trattandosi di edificio sottoposto alla tutela del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i., il presente appalto è disciplinato anche dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del Codice. Inoltre, ai sensi del comma 19 dell'art. 216 del Codice, si applicano gli artt. 248 e 251 del DPR 207/2010 e s.m.i. (**d'ora in poi Regolamento**).

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo** tenuto conto dei criteri di cui al successivo paragrafo 18, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice e previa verifica dell'anomalia dell'offerta stessa ai sensi dell'art. 97 commi 3, 4, 5 e 6. L'offerta economica è determinata mediante **ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.**

Il contratto sarà stipulato interamente **a misura** ai sensi dell'art 3 comma 1 lett eeeee) e dell'art. 148 comma 6 del Codice e dell'art. 43 comma 7 del Regolamento.

Il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento ing. Claudio Bondi, ai sensi dell'art 26 comma 8 del Codice in data 26/10/2016.

Luogo di esecuzione dei lavori: località Classe (a Ravenna).

CIG: 6878580FC5 CUP: C64E16001010006.

Il **Direttore dei lavori**, ai sensi dell'art 101, comma 2 del Codice nominato con provvedimento dirigenziale n. LO n. 155 del 10.11.2016, è l'arch. Michele Berti.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende gli elaborati che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 632 del 27.10.2016.

Fanno inoltre parte della documentazione di gara anche:

- il bando di gara;

- il presente disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:

1 – Istanza di partecipazione alla gara;

2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/2016;

2bis – Dichiarazioni rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice;

3 – Altre dichiarazioni

4 –(Dichiarazioni ulteriori dell'ausiliario)

5 – Offerta economica e costi per la sicurezza aziendale

e il modello per la presentazione delle giustificazioni dei prezzi che i concorrenti dovranno utilizzare nel caso in cui i concorrenti siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup.

Indice del presente disciplinare di gara

1. Oggetto dell'appalto, durata, importo a base di gara, categoria di lavorazioni, finanziamento, modalità di determinazione dei corrispettivi, anticipazione, subappalto e vincoli esecutivi, suddivisione in lotti.
2. Soggetti ammessi alla gara
3. Condizioni di partecipazione
- 3-BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83, comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante
4. Pubblicazione della documentazione di gara e sopralluogo
5. Chiarimenti
6. Modalità di presentazione della documentazione
7. Comunicazioni
8. Subappalto
9. Ulteriori disposizioni
10. Cauzioni e garanzie richieste
11. Pagamento a favore dell'A.N.A.C (tassa)
12. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali
13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
- 14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa**
- 15. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica**
- 16. Contenuto della Busta C – Offerta economica**
17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
18. Criterio di aggiudicazione
19. Operazioni di gara
20. Verifica di anomalia delle offerte

21. Definizione delle controversie
22. Trattamento dei dati personali
23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

1. Oggetto dell'appalto, durata, importo a base di gara, categoria di lavorazioni, finanziamento, modalità di determinazione dei corrispettivi, subappalto e vincoli esecutivi, suddivisione in lotti.

1.1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento degli "Interventi di restauro e adeguamento dell'ex Zuccherificio di Classe – Realizzazione LabSpace: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale". L'edificio è bene immobile di interesse storico artistico di cui all'art. 10 comma 4, lett. f) del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è sottoposto alla tutela ivi prevista.

1.2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 360 (=trecentosessanta)** naturali consecutivi, così come indicato nell'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori firmato dalle parti, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

1.3. L'importo complessivo stimato a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari a **€ 955.000,00 (novecentocinquantacinquemila/00)** di cui:

€ 886.679,96= per lavori – a misura - soggetti a ribasso;

€ 40.920,04= per lavori in economia – a misura – non soggetti a ribasso;

€ 27.400,00= per oneri per la sicurezza per l'attuazione del PSC – D.Lgs. 81/08 - non soggetti a ribasso.

1.3.1. L'importo a base di gara, soggetto a ribasso ammonta ad **€ 886.679,96 (ottocentoottantaseimilaseicentoseptantanove//96)**.

1.3.2. Le lavorazioni di cui si compone l'intervento appartengono alla categoria prevalente **OG2. "Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela"**.

Sono previste inoltre, le categorie scorporabili **OS28 e OS30**. Sui requisiti di idoneità, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 12.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali	Importo lavorazioni (compresa quota sicurezza e lavori in economia (euro)	Incidenza percentuale (%)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2 Categoria prevalente	si	no	525.111,00	54,99
Impianti termici e di condizionamento	OS28 Categoria scorporabile	si	no	229786,78	24,06
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30 Categoria scorporabile (subappaltabile nel limite del 30% ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice)	si	si	200.102,22	20,95

Per l'esecuzione delle lavorazioni riconducibili alle categorie scorporabili OS28 e OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

Ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice, per il contratto in oggetto concernente beni culturali tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, considerata la specificità del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice**. Pertanto i riferimenti a tale istituto presenti nei successivi paragrafi, sono da intendersi come mere esemplificazioni generali, non essendo utilizzabile nella procedura in oggetto il ricorso a tale istituto ai fini della qualificazione.

Relativamente alle **categorie scorporabili OS 28 e OS 30**, superiori a 150.000 euro e a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 47/2014, convertito con legge 80/2014, viene richiesta **a pena di esclusione**, il possesso di adeguata attestazione SOA con classifica adeguata ai lavori da assumere.

In particolare, relativamente alla **Cat. OS 30 non è ammesso l'avvalimento**, sia ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice in quanto le relative lavorazioni rientrano in un appalto del settore dei beni culturali, sia ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, essendo la OS 30 una categoria superspecialistica (cd. SIOS). Ai sensi dell'art. 105, comma 5, del Codice la stessa Cat. OS 30 **non può essere subappaltata in misura superiore al 30% del suo stesso importo** (si veda successivo paragrafo 12 del presente disciplinare).

Anche **per la Cat. OS 28 non è ammesso l'avvalimento** ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice, in quanto le relative lavorazioni rientrano in un appalto del settore dei beni culturali e sono inestricabilmente collegate e connesse alle lavorazioni della categoria prevalente OG2.

Inoltre, nel caso in cui il concorrente singolo o raggruppato non possieda adeguata attestazione SOA nella Cat. OS 28, **potrà utilizzare l'istituto del subappalto qualificatorio essendo l'incidenza della stessa inferiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto** (si veda successivo paragrafo 12 del presente disciplinare).

1.4. L'appalto è finanziato al punto 105 del bilancio investimenti 2016 al Cap. 53804/555, in parte con fondi regionali e in parte con oneri a carico della stazione appaltante.

1.5. Il contratto sarà stipulato interamente **a misura** ai sensi dell'art 3 comma 1 lett eeeee) del Codice. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Il **pagamento del corrispettivo** delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 con le modalità previste dall'articolo 12 dello schema di contratto e dagli articoli 26 e segg. del capitolato speciale d'appalto.

1.6. Nel caso di autorizzazione di subappalto, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art **105 comma 13** del Codice, l'Amministrazione Comunale **corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto** per le prestazioni dallo stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dall'art. 49 del Capitolato speciale d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

1.7. vincoli esecutivi - condizioni di esecuzione contrattuale:

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di **consegnare i lavori in via d'urgenza**, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace e decorso il termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, di cui all'art 32 comma 9 del Codice, qualora applicabile.

2. Inoltre, l'appaltatore, dovrà sottoscrivere prima della stipula del contratto la "**Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi**", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) ed al fine di consentire il monitoraggio da

parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni previste all'art. 59 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Per **le lavorazioni impiantistiche** di cui all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del **D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37**.

1.8. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un unicum per tipologia di prestazioni e quindi, in quanto tale, funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice

2.2. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

2.3. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di

imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Anche ai consorziati indicati per l'esecuzione dai suddetti consorzi si applicano le condizioni di partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la presentazione delle offerte, i **consorziati indicati per l'esecuzione incorrano nelle suddette cause di esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.**

Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono consentite designazioni di secondo grado o "a cascata", pertanto le dichiarazioni di eventuali consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.

3 BIS. Cause di esclusione immediata, irregolarità essenziali e soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice ed altre carenze o mancanze che determinano richiesta di integrazione, senza sanzione, da parte della stazione appaltante.

Premesse

Relativamente alla presente procedura di affidamento si distingue fra le **tre seguenti diverse fattispecie di cause di esclusione:**

- 1) **esclusione immediata**, per la quale non è possibile attivare il soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie individuate nella *Sezione I*;
- 2) **esclusione che discende dall'infruttuoso esperimento del soccorso istruttorio** ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice, con riferimento a tutte le fattispecie, individuate nella *Sezione II*, che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano anche l'applicazione della sanzione pecuniaria;
- 3) **esclusione** che discende dalla mancata sanatoria di irregolarità che non implicano la sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, ma che se non regolarizzate comportano comunque l'esclusione, come specificato nella *Sezione III*.

Rientrano nel caso di cui al punto 2):

- il mancato rispetto da parte degli operatori economici del termine massimo consentito per produrre le dichiarazioni od altri elementi essenziali oggetto del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice. In particolare si procederà all'esclusione dalla presente procedura di gara **in caso di inutile decorso del termine perentorio fissato stazione appaltante, da un massimo di 6 giorni ad un minimo di 4 giorni** – che sarà assegnato ai concorrenti ai fini della regolarizzazione delle irregolarità essenziali indicate nella successiva Sezione II, (cioè senza che il concorrente - entro il termine perentorio di cui sopra - integri o regolarizzi le dichiarazioni carenti o irregolari, oppure qualora dia una risposta totalmente carente ed inadeguata a regolarizzare l'inadempimento essenziale);
- l'ipotesi in cui, l'operatore economico risponda entro i termini alla richiesta di soccorso istruttorio, e qualora dalla risposta stessa emergano elementi che configurano la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso (sia di ordine generale che per quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) e/o di una condizione necessaria richiesta a pena di esclusione nei documenti di gara e/o la presenza di altre cause di esclusione contemplate al presente paragrafo.

L'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice con riferimento alle fattispecie individuate nella successiva Sezione II, comporterà l'obbligo per il concorrente del pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura **dell' 1 (=uno) per mille del valore stimato del presente appalto (pari ad euro 955,00)**. Ai sensi dell'art 83 comma 9 terzo periodo, il mancato pagamento della sanzione entro il termine non superiore a sei giorni indicato dalla Stazione Appaltante per la regolarizzazione, determina esclusione dalla procedura di gara.

Come previsto dall'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice sono previste **dichiarazioni ed elementi non essenziali che la stazione appaltante si riserva di poter richiedere ed esigere, senza sanzione pecuniaria alcuna**. Alcune di tali dichiarazioni ed elementi sono esplicitate nella seguente *Sezione III*, altre

sono esplicitamente richiamate in altri specifici punto del presente atto.

Paragrafo 3-bis
Sezione I
Cause di esclusione immediata

Sez. I.1 Cause di esclusione immediata riguardanti la mancanza sostanziale dei requisiti di accesso ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione.

Si procederà all'immediata esclusione dalla presente procedura di gara, senza possibilità di ricorrere a nessuna forma di soccorso istruttorio o regolarizzazione delle situazioni, nei seguenti casi:

1) Se dalla documentazione prodotta dall'operatore economico:

1.a) non emerga l'esatta individuazione dell'operatore economico stesso e, in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o rete di imprese, qualora non siano indicate tutte le imprese degli stessi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese;

1.b) emerga l'insussistenza delle condizioni di partecipazione e la mancanza dei requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo 3, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (come la presenza di una o più delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice);

1.c) emerga la mancanza dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico-finanziario e/o tecnico-organizzativi di cui al successivo paragrafo 12 alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

2) in caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento**, saranno causa di immediata esclusione:

- il mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del Codice dove si stabilisce che, in caso di avvalimento: << *In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.*>>.

- come previsto dall'ANAC al paragrafo 2.3, punto 1, della determinazione n. 1/2015, **la circostanza che non venga dichiarata la volontà di utilizzare l'istituto dell'avvalimento**, nel caso tramite esso si voglia soddisfare il possesso di uno o più requisiti di cui al successivo paragrafo 12 (per i quali si possa fare ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art 89 del Codice) di cui il concorrente è carente. Alla stessa stregua sarà considerata la mancata indicazione del nominativo del soggetto ausiliario. Quindi, qualora dalla documentazione inserita nella busta A) e/o nell'Allegato 1) e/o nella parte II, lett. C) del DUGE, non emerga in alcun modo l'intenzione di soddisfare il possesso dei requisiti speciali tramite l'istituto dell'avvalimento e/o non emerga l'individuazione del nominativo del soggetto ausiliario, ed il concorrente non dichiara né possiede in proprio detti requisiti, **trattandosi di carenze che afferiscono al possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta ed alla esatta e completa identificazione degli operatori economici che devono dichiarare il possesso dei requisiti, non potrà procedersi a sanatoria**. Pertanto non potrà essere integrata, mediante soccorso istruttorio successivo al termine di presentazione dell'offerta, né la dichiarazione relativa al ricorso all'istituto dell'avvalimento né l'indicazione del soggetto ausiliario.

3) la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, quando necessaria ed indispensabile per configurare la qualificazione dell'operatore alla partecipazione alla presente gara (**subappalto "qualificatorio"**), nel caso di appalti di lavori con categorie scorporate a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore offerente non abbia le necessarie qualificazioni. **La mancanza di tale dichiarazione non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio e comporterà l'immediata esclusione** (come previsto al paragrafo 10 della Nota illustrativa dell'ANAC al "Bando Tipo n. 2 del 02 settembre 2014 - Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori, contratti di importo superiore a euro 150.000 euro, offerta al prezzo più basso") ed anche come stabilito dal Consiglio di Stato Sez. IV nella sentenza 15 settembre 2015, n. 4315.

Questa dichiarazione riguarda pertanto l'**indicazione della volontà di subappaltare la/e categoria/e scorporabili e/o le parti dell'opera o delle prestazioni oggetto dell'appalto per le quali l'operatore offerente non ha i requisiti richiesti.**

Alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 9 del 7.10.2015, **non viene invece richiesta obbligatoriamente l'indicazione del nominativo del subappaltatore.** Pertanto, pur avendo recepito nella presente procedura il modello DGUE pubblicato sulla GURI n. 174 del 27/7/2016, che con nota (37) alla parte IV Sezione C, richiede la presentazione di specifico DGUE anche da parte del subappaltatore cui il concorrente fa affidamento per il possesso del/i requisito/i di qualificazione richiesto per la/e categoria/e scorporabile/i, l'indicazione del nominativo del subappaltatore e/o la presentazione da parte dello stesso di specifico DGUE, è da **considerarsi facoltativa** da parte dell'offerente e quindi le eventuali omissioni non saranno oggetto di soccorso istruttorio. Resta fermo, per l'aggiudicatario, quanto previsto dall'art 105 del Codice per l'autorizzazione del subappalto nella fase esecutiva del contratto.

4) in caso di **partecipazione multipla** di consorziati e raggruppati ai sensi dell'art 48 comma 7 del Codice

5) in caso di mancata effettuazione del **sopralluogo obbligatorio**, da effettuarsi con le modalità prescritte al successivo paragrafo 4.2.

Sez. I.2 Altre cause di esclusione immediata in relazione alle quali non è possibile attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Nel presente paragrafo Sez I.2 (suddiviso a sua volta in due sottoparagrafi: il Sez. I.2.a e Sez I.2.b) sono **elencate le cause di immediata esclusione dalla presente gara.** Tali cause di esclusione riguardano tutti quegli inadempimenti irrimediabili, circostanze ed altre fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla gara - non potendosi configurare, in relazione ad esse, alcuna possibilità di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice- come, a titolo esemplificativo, nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di elementi essenziali delle offerte, nei casi di non integrità dei plichi contenenti le offerte o le domande di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Oltre a quanto previsto alla precedente Sez. I.1, le irregolarità dei contenuti, delle forme e delle modalità di presentazione delle offerte e delle istanze/domande di partecipazione che comportano l'immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento sono dettagliatamente indicate nei due seguenti sottoparagrafi Sez. I.2.a e Sez I.2.b.

Sez.I.2.a) Incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, o di altri elementi essenziali delle offerte e di offerte plurime, condizionate od in aumento.

Incetezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta

Costituisce causa di immediata esclusione dalla presente procedura di affidamento l'impossibilità oggettiva di ricondurre il plico esterno generale pervenuto alla presente specifica procedura di gara, od apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente la documentazione e l'offerta per la presente specifica procedura di gara.

Carenze sostanziali del contenuto delle offerte economiche e/o tecniche

Sarà considerata causa di immediata esclusione **la mancata presentazione - all'interno della busta contenente l'offerta tecnica, della relazione tecnica.**

Si precisa che, come indicato al successivo paragrafo 15 del presente disciplinare di gara - **contenuto da inserire nella busta B-Offerta Tecnica** - la mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di singoli paragrafi non comporterà l'esclusione dell'offerta salvo il caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti dell'offerta tecnica presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto

dell'appalto.

Ove prevista la soglia di sbarramento nelle valutazioni delle offerte tecniche - se non saranno presentate le relazioni di offerta relativamente ai criteri di valutazione per i quali è prevista la soglia di sbarramento e, conseguentemente i punteggi attribuiti saranno pari a zero, ne discende inevitabilmente l'esclusione dalla gara per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento.

Rientrano, inoltre, nell'ipotesi di carenza sostanziale del contenuto dell'offerta e pertanto saranno considerate causa di immediata esclusione:

1) la mancata dichiarazione/indicazione - all'interno della busta C -*Offerta economica* - **del ribasso percentuale offerto**, di cui al successivo paragrafo 16.1 lett a);

2) la mancata firma dell'offerta tecnica e/o economica - considerato il tenore letterale della disposizione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice (*“con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica”*) sarà considerata causa immediata di esclusione la carenza di firma dell'offerta, non potendosi applicare in tale ipotesi l'istituto del soccorso istruttorio. Sarà inoltre causa di esclusione immediata l'apposizione sull'offerta tecnica e/o economica di firma non conforme a quanto di seguito precisato.

L'offerta tecnica e quella economica devono essere sottoscritte da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Detta sottoscrizione ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (cfr. AVCP, parere n. 225 del 16 dicembre 2010; parere n. 78 del 30 luglio 2009). Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di offerta e la loro insostituibilità.

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le offerte sono contenute, atteso che tale eventuale incumbente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno dell'offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

Invece, la mancata indicazione dei costi per la sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Codice) di cui al successivo paragrafo 16.1 lett b), **non sarà considerata, nell'ambito della presente procedura di affidamento, causa di immediata esclusione.**

Infatti, in considerazione delle plurime ordinanze di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - (TAR Piemonte Sez II 16/12/2015 n. 1745; TAR Molise Sez I 12/02/2016 n. 77) dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez VI 20/6/2016 n. 2703 con la quale l'organo giurisdizionale ha ritenuto di sospendere il giudizio a lui sottoposto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia,

nonché da ultimo della sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 27/7/2016 n. 20, nella presente procedura non si procederà all'esclusione immediata dell'offerta che non riporti l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art 95, comma 10 del Dlgs 50/2016). L'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale, pur essendo richiesta ai concorrenti così come espressamente previsto nell'Allegato 5 predisposto per la formulazione dell'offerta economica, **qualora non sia dal concorrente fornita in sede di presentazione dell'offerta, sarà allo stesso richiesta successivamente in sede di eventuale procedimento di verifica dell'anomalia** (art 97 comma 5 del Codice). Tale previsione appare coerente con il principio espresso dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 20/2016 per cui la “*mancata separata indicazione degli oneri di sicurezza rappresenta, in sé considerata, e salvo che all'impresa si contesti l'adempimento sostanziale di tali costi, un elemento formale (e non essenziale) dell'offerta*”. Nelle procedure per l'affidamento degli appalti l'indicazione dei costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta (nella procedura in oggetto all'interno dell'Allegato 5) è da considerarsi in prima istanza (in sede di apertura delle buste) esclusivamente quale indicazione formale poiché la valutazione sostanziale dell'offerta economica si svolge in un altro momento, ed in specifico, in sede di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art 97 del Dlgs 50/2016. Si precisa pertanto che a fronte di una eventuale mancata indicazione dei costi in argomento all'interno dell'Allegato 5 presentato in sede di offerta, tale indicazione verrà richiesta in sede di eventuale verifica dell'anomalia qualora sia da attivarsi, al fine di poter accertare che l'offerta stessa ne abbia in sostanza tenuto conto; solo a fronte di una verifica positiva in tal senso l'offerta potrà superare la fase di verifica di anomalia e non essere esclusa dalla procedura.

Offerte condizionate, plurime, alternative ed in aumento

Saranno escluse dalla presente procedura di gara le offerte plurime, condizionate, alternative, le offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali e/o limitate. L'offerta condizionata è vietata per principio generale in materia di appalti, codificato dall'art. 72, r.d. 23 maggio 1924, n. 827 («Qualunque sia la forma degli incanti, non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri»), in quanto la stessa, non essendo univoca ed idonea a manifestare una volontà certa dell'impresa, non può costituire un'offerta suscettibile di valutazione per la pubblica amministrazione. Non possono, inoltre, ritenersi ammissibili le cd. offerte plurime, come del resto stabilito dall'art. 32, comma 4 del Codice, secondo cui «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta»: deve, al contrario, ribadirsi il principio della unicità dell'offerta che impone ai partecipanti alle gare di presentare un'unica proposta tecnica ed economica. Detto principio risponde non soltanto alla necessità di garantire l'effettiva par condicio dei concorrenti, ma anche a quella di far emergere la migliore offerta nella gara. In particolare, si specifica che l'offerta tecnica non può contenere, al suo interno, una pluralità di proposte progettuali tra loro alternative, fermo restando quanto osservato a proposito dell'applicazione della disciplina delle varianti. E', inoltre, fatto espresso divieto di presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice. Detto divieto – come anche sostenuto dall'AVCP nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 sui Bandi-Tipo al punto 4 della Parte II - deve ritenersi sussistente qualunque sia il criterio di aggiudicazione della gara e, pertanto, sia nel caso di appalti da aggiudicare al prezzo più basso (cfr. parere AVCP 12 febbraio 2009) che nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sez. I.2.b) Non integrità del plico contenente l'offerta o le dichiarazioni per la partecipazione (detto di seguito anche “Plico principale”) o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Modalità di presentazione dei plichi principali e delle offerte

Con specifico riguardo alla presentazione dei plichi principali e/o delle offerte economiche, comportano l'immediata esclusione dalla gara le seguenti violazioni:

- mancata sigillatura del plico principale e/o della busta interna contenente l'offerta economica con

modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare traccia dell'effrazione. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità del plico e delle buste lasciando tracce evidenti in caso di aperture e richiuse successive. Si precisa, inoltre, che non è richiesto, a pena di esclusione, l'apposizione della controfirma sui lembi di chiusura del plico principale e delle buste ivi contenute anche se è consigliabile adottare anche tali accorgimenti;

- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse. Si evidenzia che non si procederà all'esclusione qualora, ad esempio, la busta contenente l'offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura;

- plico principale pervenuto in ritardo, oltre l'esatta ora del giorno stabiliti nei documenti di gara.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportano l'esclusione, che sarà debitamente motivata, del concorrente.

Non costituiscono, invece, cause legittime di esclusione, *inter alia* :

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l'offerta;

- la mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

Difetto di separazione dell'offerta economica dalla restante documentazione e dall'offerta tecnica e violazione del principio di segretezza delle offerte.

Si escluderà anche nel caso in cui l'offerente non inserisca l'offerta economica in un'apposita busta chiusa ed inequivocabilmente individuabile inserendola, invece, o all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa – o all'interno della busta "B" contenente l'offerta tecnica – o direttamente all'interno del plico principale, rendendola visibile e conoscibile prima della apposita seduta pubblica di aperture delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica, costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n.1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In questo caso, la forma procedurale risponde all'esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte; in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell'offerta tecnica vengono effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. La violazione del principio di segretezza delle offerte economiche si ritiene configurabile anche qualora il concorrente inserisca, direttamente all'interno del plico principale o in buste diverse dalla busta "C", dichiarazioni, elaborati e/o documenti contenenti elementi significativi di anticipazione dell'offerta economica la cui conoscenza può, oggettivamente e con rilevante grado di certezza, consentire una conoscenza anticipata dell'offerta economica.

Non costituisce, invece, violazione del principio di segretezza delle offerte economiche l'inserimento dell'indicazione dei costi di sicurezza aziendali (interni) in busta diversa dalla busta "C- Offerta economica", in quanto – la conoscenza di tali costi non si ritiene possa costituire elemento sufficiente per desumere anticipatamente l'entità dell'offerta economica presentata. Infatti tali costi rappresentano solo una delle numerose componenti dei costi per l'esecuzione delle prestazioni di appalto e la loro conoscenza non si ritiene possa assolutamente prefigurare aspetti determinanti e condizionanti l'offerta economica presentata.

L'inserimento all'interno della busta A) "Documentazione amministrativa" o della busta B) "Offerta tecnica", di eventuali elaborati o dichiarazioni, tali da rendere conoscibile l'entità dell'offerta economica presentata nella busta C), comporterà l'esclusione dalla gara per violazione del principio di segretezza dell'offerta economica. Mentre, invece, il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non sarà considerato violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell'offerta tecnica, che non consentono la ricostruzione del prezzo offerto così come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3295.

Difetto di separazione degli elementi dell'offerta tecnica connessi a criteri di valutazione di natura quantitativa.

Si escluderà anche nel caso in cui elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione quantitativa, che nel presente disciplinare di gara viene richiesto espressamente siano **inseriti nella busta C** (paragrafo 16), vengano dall'offerente inseriti in un'altra delle due buste, consentendone quindi la conoscenza in un momento anticipato rispetto la seduta pubblica di apertura delle buste C. Unica eccezione a tale causa di esclusione è rappresentata dagli eventuali criteri di valutazione tecnica legati al possesso di certificazioni che per loro natura sono pubbliche ed inoltre possono essere indicate dall'offerente già nella busta A in quanto titolo di eventuali riduzioni della cauzione provvisoria (attestazioni e certificazioni di cui all'art 93 comma 7 del Codice).

Paragrafo 3-bis

Sezione II

Cause che costituiscono irregolarità essenziale e che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice

Elementi e dichiarazioni che configurano irregolarità essenziali (sanabili con il soccorso istruttorio e che determinano la comminazione della sanzione pecuniaria).

Nel presente paragrafo sono elencati **gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, da considerarsi essenziali ai fini dell'attivazione del soccorso istruttorio** ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice, **e dell'applicazione**, nei confronti del concorrente che vi ha dato causa, della **sanzione pecuniaria stabilita nella misura indicata nelle "Premesse" del presente paragrafo 3-bis. La suddetta sanzione pecuniaria è da intendersi unica e riferibile a tutte le mancanze e/o incompletezze degli elementi e delle dichiarazioni qualificate come irregolarità essenziale nel presente paragrafo.**

Ai sensi dell'art 83 comma 9 quarto periodo la suddetta sanzione sarà applicata dalla Stazione Appaltante esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 83 comma 9 del Codice sarà attivato in esito alla seduta pubblica di apertura delle buste A.

Al concorrente **sarà assegnato il termine indicato nelle "Premesse" del presente paragrafo 3bis** per fornire le regolarizzazioni / integrazioni necessarie unitamente alla comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione.

Si considererà integrata la fattispecie dell'irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, nelle ipotesi di:

- **mancanza della dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 80 del Codice (Allegato 3).** E' inoltre richiesta **la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 (Parte III dell'Allegato 2 - "DGUE")**. Si precisa che - relativamente alla presente procedura ed in accoglimento al principio di semplificazione affermato nella Sentenza del Consiglio di Stato Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16 - si riterrà **sufficiente ai fini delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, un'unica e sintetica dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**, senza necessità di specificazione delle singole cause ostative di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l'indicazione nominativa dei legali rappresentanti, direttori tecnici e degli altri soggetti (persone fisiche) di cui al citato

art. 80 comma 3 del Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, si rinvia a quanto richiesto nella successiva Sezione III, ove si chiarisce che la mancata indicazione di tali nominativi (da rendersi preferibilmente tramite utilizzo dell'Allegato 3 "ulteriori dichiarazioni") non è qualificata come irregolarità essenziale, fermo restando l'obbligo del concorrente di esplicitare tali informazioni su richiesta della stazione appaltante.

- qualora uno degli operatori economici, a qualunque titolo partecipante alla procedura in oggetto, si trovi in una o più delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 o comma 5 del Codice, costituirà irregolarità essenziale la mancanza della documentazione e/o delle informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare, in caso di condanna dovranno essere riportati gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Tali informazioni potranno essere fornite tramite compilazione degli specifici campi presenti nella **PARTE III dell'Allegato 2-DGUE** ovvero tramite ulteriore documentazione/dichiarazione.

- qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 186-bis del RD 267/1942 (legge fallimentare) – concordato con continuità aziendale (art 110 del Codice) :

[nel caso in cui non sia ancora stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del tribunale di cui all'art 186-bis comma 4 della legge fallimentare. Tale ipotesi ricorre tanto nel caso di concorrente che, al momento della partecipazione alla presente procedura di gara, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale quanto nel caso di domanda di ammissione al concordato "in bianco" di cui all'art 161 comma 6 con riserva di produrre l'ulteriore documentazione, ivi compreso il piano di continuità aziendale, entro il termine stabilito dal giudice con decreto;

[nel caso in cui sia già stato emesso dal Tribunale il decreto di ammissione al concordato]

- mancanza della dichiarazione del concorrente relativa agli estremi dell'atto di autorizzazione del giudice delegato di cui all'art 110 comma 3 del Codice nonché dell'eventuale dichiarazione di altro operatore ausiliario nel caso in cui l'ANAC, ai sensi del comma 5 del citato art 110, abbia subordinato la partecipazione alla procedura alla presenza di un operatore ausiliario.

- la mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali di cui al paragrafo 12. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della busta A). Qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1), né nel DGUE, verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

- mancanza e/o carenze del contratto di avalimento;

- la mancanza in tutto o in parte delle dichiarazioni/documentazione di cui al comma 1 dell'art. 89 del Codice (quindi anche l'ipotesi di **mancata presentazione di specifico DGUE a firma dell'ausiliario oltre che della dichiarazione di cui all'Allegato 4, sempre a firma dell'ausiliario).**

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria:

- 1) la mancanza della cauzione provvisoria;
- 2) la mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, vale a dire dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

- **la mancanza del documento di identità** del sottoscrittore delle dichiarazioni sostitutive prodotte all'interno della documentazione amministrativa di cui alla busta A. Per altro verso, non viene richiesta e pertanto la sua mancanza non rappresenta nemmeno irregolarità essenziale, l'allegazione del documento di identità per la parte economica e tecnica dell'offerta, sia perché quest'ultima non ha valore giuridico di "autocertificazione" ai sensi del DPR n. 445/2000 sia perché l'allegazione di copia del documento di identità è già richiesta all'interno della busta A) contenente la documentazione amministrativa.

- **la mancanza della procura** nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta "A" e/o l'offerta tecnica, e/o l'offerta economica siano firmati da parte di un procuratore del legale rappresentante. Si precisa che qualora le dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica siano sottoscritte da un medesimo procuratore, è sufficiente che il concorrente alleghi la procura nella sola busta contenente la documentazione amministrativa (busta A).

La mancanza della sottoscrizione:

-delle **dichiarazioni sostitutive da inserire nella busta A** di cui al successivo paragrafo 14 del presente disciplinare di gara oppure la sottoscrizione della suddette dichiarazioni/documenti con modalità non conformi a quanto di seguito specificato.

Relativamente alla presente procedura di gara, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'impresa o, comunque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente – deve avvenire rigorosamente e tassativamente con le modalità di seguito indicate.

La sottoscrizione è lo strumento mediante il quale l'autore fa proprie le dichiarazioni rese, serve a renderne nota la paternità ed a vincolare l'autore alla manifestazione di volontà in esse contenuta. Pertanto, la mancanza della sottoscrizione (o l'impossibilità di attribuirle ad un soggetto specifico, ad esempio perché illeggibile e priva della menzione della qualifica del sottoscrittore) inficia la validità delle manifestazioni di volontà contenute nelle dichiarazioni rese, configurando la fattispecie dell'irregolarità essenziale.

In caso di R.T.I. costituendo, è necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Si specifica che la sottoscrizione deve essere apposta **in originale**, al fine di scongiurare il rischio di eventuali manomissioni che pregiudicherebbero l'attendibilità delle dichiarazioni di partecipazione e la loro insostituibilità (in tal senso, cfr. parere AVCP, 30 luglio 2009, n. 78).

Peraltro, deve ritenersi che il requisito della sottoscrizione possa dirsi soddisfatto per il tramite di forme equipollenti – quali, ad esempio, l'apposizione di una sigla, in calce alle dichiarazioni, unitamente al timbro dell'impresa ed alle generalità del legale rappresentante. Deve, al contrario, escludersi che possa essere considerata equipollente alla sottoscrizione in calce l'apposizione della sottoscrizione sulla sigillatura del plico nel quale le dichiarazioni sono contenute, atteso che tale eventuale incombente assolve unicamente all'esigenza di garantire la non manomissione del plico.

Quanto alla questione della collocazione della sottoscrizione all'interno delle dichiarazioni, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, atteso che detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante ed oneroso. E', pertanto, sufficiente l'apposizione della firma in calce ovvero in chiusura del documento (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, cfr. anche Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto dichiarato e come consapevole assunzione della relativa responsabilità.

- **(in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice):** la mancata indicazione dei consorziati per conto dei quali si concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Tale informazione deve poter essere disponibile all'interno della documentazione presentata all'interno della busta A). Qualora manchi l'informazione in quanto non rinvenibile né nell'Allegato 1) né nella **parte II, lett. A) del DGUE**, verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione.

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice):** la mancata indicazione dei

consorziate per conto dei quali il consorzio concorre e la dichiarazione da parte di questi ultimi circa l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e del possesso – per le rispettive quote - dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12 che questi sono chiamati a possedere.

Se il consorzio stabile intende eseguire le prestazioni con la propria struttura (ai sensi dell'art. 94, comma 1, del Regolamento, disposizione ancora in vigore in base all'art 216 comma 14 del Codice) ed abbia tuttavia omissis di esplicitare tale intenzione, la mancata indicazione dei consorziate per conto dei quali il consorzio concorre con le rispettive dichiarazioni di cui sopra, non sarà considerata irregolarità essenziale con applicazione della sanzione pecuniaria. In tal caso tuttavia il consorzio stabile è tenuto obbligatoriamente a confermare espressamente l'intenzione di eseguire le prestazioni con la propria struttura e non per tramite di propri consorziate. Nel caso in cui, invece, il consorzio stabile intendesse eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto per tramite di propri consorziate omettendo, in sede di offerta, di indicare tale intenzione unitamente all'indicazione dei consorziate esecutori, ricorrerebbe l'ipotesi di soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Codice.

- (in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 45, comma 2 del Codice):

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti **non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, primo periodo, del Codice) la mancanza della dichiarazione con la quale si specifica chiaramente il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario che si intende costituire (orizzontale, verticale o misto) ;*

- *(in caso di RTI, consorzi ordinari di concorrenti, ecc. **già costituiti**) la circostanza che non emerga dai mandati collettivi, dagli statuti o atti costitutivi, dai contratti di rete o da altra documentazione prodotta il tipo di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE che si è già costituito (orizzontale, verticale o misto) o di che tipo di rete di impresa si tratti.*

ULTERIORI INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE di cui, rispettivamente, alle lettere d), e), f), e g) dell'art. 45, comma 2, del Codice).

Rappresentano irregolarità essenziali che comportano l'applicazione della sanzione pecuniaria e l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art 83 del Codice:

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari già costituiti:

- la mancanza mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, o atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di GEIE :

- la mancanza dell'atto costitutivo del GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti:

- la mancanza della dichiarazione, resa da ciascun concorrente, attestante l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio delle mandanti (*dichiarazione inserita all'interno della domanda di cui all'Allegato 1*)

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che

agisce in rappresentanza della rete.

- la mancanza della dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o, in alternativa

- la mancanza della copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei.

Come, invece, prescritto alla precedente Sez I.1 costituisce causa di immediata esclusione dalla gara la mancata indicazione – nella documentazione prodotta dagli operatori economici - di tutti i soggetti facenti parte degli stessi RTI (costituito o costituendi), consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o reti di imprese.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010, ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, relativamente alla presente gara le indicazioni:

(in caso di RTI costituiti o costituendi) delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

(in caso di Consorzi ordinari costituiti o costituendi) della quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati;

(in caso di Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

si considerano appartenenti al gruppo degli **elementi essenziali** in mancanza dei quali verrà attivato il soccorso istruttorio con sanzione ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice.

Si precisa che la mancanza delle dichiarazioni richieste nel presente paragrafo 3-bis, Sez. II, non

comporteranno l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice qualora i relativi contenuti siano desumibili da altra documentazione prodotta dai concorrenti stessi nella busta A) contenente la documentazione amministrativa. Si precisa inoltre che in ogni caso, il "soccorso istruttorio, non può essere strumentalmente utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito (generale o speciale) o condizione di partecipazione, mancante o non posseduti alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero di un documento necessario alla partecipazione alla procedura non costituito entro tale data.

Paragrafo 3-bis
Sezione III

Fattispecie di irregolarità formali e di mancanze o incompletezze di dichiarazioni "non essenziali che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio senza applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 83 comma 9 quinto periodo del Codice (c.d. tertium genus)

Sez III. Altre dichiarazioni, la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale

Altre mancanze, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni, documenti o altri elementi richiesti nei documenti di gara della presente procedura di affidamento non specificamente elencate nelle precedenti sezioni Sez I.1, Sez I.2.a), Sez I.2.b) e Sez II, saranno considerate come "irregolarità non essenziali" che non comportano la comminazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art 83 comma 9 quinto periodo del Codice. Fermo restando, nel caso di richiesta di integrazione da parte della Stazione Appaltante, l'obbligo, in capo al concorrente, di fornire le integrazioni nei tempi e modi richiesti a pena di esclusione (art 83 comma 9, **quinto e sesto periodo**).

Dichiarazioni e/o elementi la cui mancanza o incompletezza non costituisce irregolarità essenziale:

- la mancanza, fra la documentazione amministrativa, della ricevuta del pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC;

- l'indicazione di tutti i dati specificatamente richiesti al successivo paragrafo 14.3 del presente disciplinare di gara, ivi compresa l'individuazione nominativa dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara e l'indicazione dell'esatta ragione sociale di tutte le imprese fusesi, incorporate, acquisite nel/dal concorrente nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, nonchè l'indicazione dei soggetti di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011 ad eccezione dei familiari conviventi in quanto il presente appalto, ai sensi dell'art 91 comma 1 lett a) del Dlgs 159/2011, è inferiore alle soglie comunitarie [Allegato 3];

- (Per le sole cooperative) la dichiarazione di essere iscritti nell'Albo delle società cooperative; [Allegato 1]

- la dichiarazione relativa alla autorizzazione o meno di accesso agli atti di gara (successivo paragrafo 14.1.3 n. 9) [Allegato 1]

(Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi delle agevolazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice relative alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria):

- la dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso della **certificazione di qualità aziendale** conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme della suddetta certificazione, ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice (successivo paragrafo 14.8). [Allegato 1]

- la dichiarazione **dei mezzi che il Comune di Ravenna dovrà utilizzare per le comunicazioni d'ufficio nei confronti dell'operatore economico** (paragrafo 14.1.3 n. 5); [Allegato 1]

- la mancata dichiarazione di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (paragrafo 14.1.3 n. 7);[[Allegato 1](#)]

- la **mancanza dell'accettazione delle condizioni generali e particolari del contratto** (paragrafi 14.1.3 n. 4, 8, 8.1 e 1.7) [[Allegato 1](#)]

- la **mancata allegazione del documento PASS_{OE} oppure PASS_{OE} presentato ma irregolare** ai sensi dell'art 2 comma 3.2 della delibera 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17.02.2016. La presentazione di un PASS_{OE} non conforme o l'omessa presentazione del PASS_{OE} **comporta l'obbligo per il concorrente di regolarizzare** e presentare il PASS_{OE} entro il **termine non inferiore a 5 gg** dalla specifica richiesta della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l'operatore economico, in maniera immotivata, non presenti la regolarizzazione o la presenti in modo non corretto lo stesso **sarà escluso**. Nel caso si verifichino banali errori materiali nella regolarizzazione sarà concesso ulteriore termine di giorni 5 per il completamento della regolarizzazione stessa;

- le **non conformità della cauzione provvisoria** che non costituiscono irregolarità essenziali ai sensi di quanto stabilito nella precedente Sezione II. In proposito **la stazione appaltante/Commissione di gara, si riserva la decisione di stabilire in quale fase della procedura richiedere le eventuali regolarizzazioni di cui al presente punto in relazione alle opportune valutazioni in merito alla economicità e proporzionalità del procedimento.**

- l'eventuale dichiarazione che **l'intermediario finanziario che ha rilasciato l'atto di fidejussione** risulta, ai sensi dell'art. 93, comma 3, del Codice, regolarmente iscritto nel nuovo Albo unico di cui all'art 106 del TUB previsto a seguito della modifica apportata al TUB stesso dall'art 28, comma 1, del Dlgs 169/2012. [[Allegato 1](#)]

4. Pubblicazione della documentazione di gara e sopralluogo.

4.1. Tutta la documentazione di gara indicata in premessa è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del Comune di Ravenna: <http://www.comune.ra.it/Arce-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato>.

Tra i documenti informatici pubblicati, gli elaborati progettuali non assumono tuttavia valore legale. **Per consultare i documenti originali analogici e per ottenere informazioni/chiarimenti in merito alla documentazione pubblicata** ci si potrà rivolgere all' **arch. Michele Berti, tel. 0544-482625** (email mberti@comune.ra.it) e/o al **geom. Angelo Di Paolo, tel. 0544-482641**, (email: adipaolo@comune.ra.it) del Servizio Edilizia – U.O. Edilizia Vincolata – nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00.

In tale occasione sarà anche possibile, per chi lo volesse, attivarsi per l'ottenimento di una **copia analogica degli elaborati progettuali**, secondo le indicazioni fornite dai tecnici del Servizio.

Si precisa che il modello per la giustificazione dei prezzi, dovrà essere utilizzato dai concorrenti nel caso in cui gli stessi siano sottoposti a verifica di congruità da parte del Rup. Il concorrente pertanto, è tenuto ad utilizzare il predetto modello per tutti i prezzi per i quali il Rup chiederà le giustificazioni con la suddetta modalità.

4.2. Sopralluogo

Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo nei luoghi oggetto di intervento. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

a) titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;

- b) direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
 - c) dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa (si precisa che per dipendente si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali incarichi di lavoro autonomo o lavoratori occasionali/temporanei, ad esempio co.co.co., co.co.pro., titolari di vaucher.
 - d) soggetto diverso da quelli sopra indicati, munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.
- Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

Il sopralluogo dovrà essere effettuata esclusivamente in una delle seguenti giornate:

- giovedì 19.01.2017, ore 15:00
- giovedì 26.01.2017, ore 15:00
- giovedì 09.02.2017, ore 15:00
- giovedì 16.02.2017, ore 15:00.

La visita può essere prenotata telefonicamente chiamando i seguenti numeri di tel.: +39-0544-482712 (sig.ra Ugoccioni Sara) e/o +39-0544-482652 (sig.ra Ragone Rosaria) e confermata via fax al numero +39-0544-482630, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore delle prestazioni. **La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo è **Viale Berlinguer, n. 68 a Ravenna**, salvo **diverso indirizzo** comunicato dal Servizio Edilizia, U.O. Edilizia Vincolata, al momento della conferma della prenotazione.

5. Chiarimenti

5.1. È possibile ricevere informazioni di tipo tecnico sulla presente procedura contattando l' arch. Michele Berti, tel. 0544-482625 (email: mberti@comune.ra.it) e/o il geom. Angelo Di Paolo, tel. 0544-482641, (email: adipaolo@comune.ra.it) del Servizio Edilizia – U.O. Edilizia Vincolata.

Eventuali quesiti dovranno pervenire perentoriamente entro il 27.02.2017. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente **in lingua italiana**. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet indicato al precedente paragrafo 4.1.

6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1 L'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara deve essere redatta **in bollo** utilizzando preferibilmente il modello di cui all'Allegato 1.

6.2 Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice.

6.3 Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art 80 del Codice sono rilasciate utilizzando preferibilmente il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'Allegato 2.

6.4 L'istanza di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere sottoscritte dal **dichiarante** (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un **documento di riconoscimento** del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da **procuratori dei legali rappresentati** e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme della stessa;

c. **devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

6.5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

6.6 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.3 potranno essere redatte sui modelli elencati nel paragrafo intitolato "Documenti", di cui al presente disciplinare di gara e messi a disposizione della Stazione Appaltante.

6.8 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive così come disciplinato dal precedente paragrafo 3BIS sezione II, potrà essere sanata ai sensi dell'art 83 comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della **sanzione pecuniaria. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazione ed elementi ritenuti essenziali così come meglio chiarito nel precedente paragrafo 3BIS sez II.**

6.9 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.8, si assegnerà al concorrente il termine indicato nelle premesse di cui al Paragrafo 3Bis, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

6.10 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.9 la stazione appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

6.11 Ai sensi e per gli effetti dell'art 83 comma 9 quinto e sesto periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art 83 comma 9 secondo periodo del Codice. Tali casi sono meglio

chiariti nel precedente paragrafo 3BIS sez III.

6.12 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. Comunicazioni

7.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 5 (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di **posta elettronica certificata dell'operatore economico** come risultante dal certificato C.C.I.A.A. o di altro indirizzo di Pec dell'operatore economico dallo stesso indicato.

I concorrenti, in caso di temporanee problematiche nell'utilizzo della posta elettronica certificata sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante via **fax al n. 0544-482472**, mentre le eventuali modifiche dell'indirizzo PEC intervenute in sede di svolgimento della procedura di gara dovranno essere comunicate alla stazione appaltante via PEC. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7.4 Alcune comunicazioni, relative alla presente procedura, di interesse generale saranno rese tramite pubblicazione sul sito internet del Comune alla pagina **Amministrazione Trasparente**, così come previsto dall'art 29 del Codice.

7.5 Al fine di evitare disguidi o ritardi nel recapito della corrispondente e delle comunicazioni da parte degli uffici competenti in relazione alla presente procedura di appalto si chiede ai concorrenti di inviare le proprie comunicazioni a comune.ravenna@legalmail.it indirizzando la comunicazione all'attenzione del Servizio Appalti e Contratti.

8. Subappalto

8.1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto previa autorizzazione dell'Amministrazione, purché:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti di prestazioni/lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- b) il concorrente dimostri al momento della necessaria richiesta di autorizzazione al subappalto l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

8.2. Si precisa che **la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto** e che il subappalto sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del codice.

8.3. La stazione appaltante visto l'art. 105 comma 13 del Codice, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei limiti e con le modalità di cui all'art. 49 del Capitolato speciale d'appalto:

- a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (=venti) giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanziate, emesse dai subappaltatori.

8.4 **La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto** per l'esecuzione delle opere di cui

alla **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28** in relazione alla quale il partecipante non possiede in proprio i requisiti (“subappalto qualificatorio”), come specificato al successivo paragrafo 12.5, comporta l’esclusione immediata dalla gara.

Invece le lavorazioni relative alla Cat. OS 30, trattandosi di SIOS, non potranno essere subappaltate in misura superiore al 30% del loro importo, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del Codice, come ribadito al successivo paragrafo 12.5.

8.5. Si chiarisce che ai sensi dell'art 105 del Codice, trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, **non è richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori.**

Resta inteso che il subappalto, sarà autorizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.

9.2. È facoltà dell’Autorità di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

9.3. omissis

9.4.Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di cui al successivo paragrafo 23.2, che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 9 del Codice.

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6. Nei casi indicati all’art. 110, co. 1, del Codice, l’Amministrazione provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

9.7. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

9.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di **posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica** di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

9.9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, dovranno essere espressi in **Euro**.

9.10. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

9.11 (Disciplina dell’accesso agli atti). Si precisa che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l’accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed inclusa nelle buste “A”. Pertanto, **qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all’interno delle suddette buste "A" documenti o dati “sensibili” e**

meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare nell'istanza di partecipazione tali circostanze fornendone adeguata e dettagliata motivazione. In mancanza di tali specifiche ed analitiche indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la diffusione dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

9.12. (Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali") Si informano i concorrenti che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente disciplinare. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna nella persona dell'ing. Claudio Bondi. Il responsabile del trattamento è l'ing. Claudio Bondi.

9.13. La contabilità delle prestazioni oggetto dell'appalto sarà effettuata come da schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

10. Cauzioni e garanzie richieste

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€ 19.100,00 (diciannovemilacento//00)**.

10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. **con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti, Piazza del Popolo, 1, Ravenna.** In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Amministrazione dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- c. da fideiussione rilasciata da **imprese bancarie o assicurative** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli **intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385** che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d'Italia (qualora il fideiussore sia una banca o un intermediario finanziario) e dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS (qualora il fideiussore sia un'assicurazione). **Saranno ammesse alla presente procedura solo fideiussioni rilasciate da soggetti risultanti iscritti nel nuovo albo ex art 106 TUB.**

10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria mediante assegno o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente **l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora**

P'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione;

10.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

1) (*in caso di documento analogico*) essere prodotta in originale (*in caso di documento digitale*) essere prodotta in copia cartacea dichiarata conforme all'originale digitale. **In quest'ultimo caso dovranno anche essere indicate le modalità e l'indirizzo internet nel quale è possibile acquisire l'originale firmato digitalmente;**

2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria **attesta di essere legittimato** - riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure, ecc.) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta. In alternativa può essere prodotta anche l'autentica della sottoscrizione;

3) essere corredata dall'**impegno del garante a rinnovare**, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (art. 93, comma 5 del Codice).;

4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art. 93, co .1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;

6) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestate a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;

7) **prevedere espressamente:**

a. la **rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;**

b. la **rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;**

c. la sua **operatività entro 15 (quindici) giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la **garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 103 del Codice (cd. "garanzia definitiva") in favore dell'Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria all'emissione del certificato di regolare esecuzione (*in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria*).

Inoltre, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere conforme agli **schemi di polizza tipo** di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

10.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, **verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro 30 (=trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, tramite posta ordinaria.**

10.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

10.7 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva (garanzia per la partecipazione e garanzia definitiva) è **ridotto del cinquanta per cento** per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI

EN ISO/IEC 17000, la **certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, co.7, del Codice**, per le percentuali ivi indicate. Si precisa che il cumulo delle riduzioni previste dalla disposizione citata debba essere calcolato come segue: il concorrente che possiede due o più certificazioni di cui al predetto art 93 comma 7 deve applicare la riduzione successiva alla prima sull'importo derivante dalla prima riduzione e non procedendo ad una singola riduzione derivante dalla somma delle percentuali alle quali ha diritto in relazione alle certificazioni possedute. Ad esempio nel caso in cui un concorrente sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000 che dà diritto alla riduzione del 50% e dell'UNI ENISO 14001 che dà diritto alla riduzione del 20% il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{Importo cauzione ridotta} = \text{PB} \times (1-50\%) \times (1-20\%)$$

dove PB rappresenta l'importo complessivo stimato dell'appalto al netto delle eventuali opzioni qualora presenti.

10.8. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in **RTI orizzontale**, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se **tutte le imprese** che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete **siano in possesso della predetta certificazione**;
- b. in caso di partecipazione in **RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in **RTI misto**, ai sensi dell'art. 48 comma 6 ultimo periodo del Codice, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento misto siano in possesso della/e certificazione/i, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della sola prestazione (principale o secondaria) per la quale tutte le imprese raggruppate e/o raggruppande per la prestazione stessa sia/siano in possesso della/e certificazione/i di cui all'art 93 comma 7 del Codice.
- d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

11. Pagamento a favore dell'Autorità (ANAC)

11.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ 80,00=[euro ottanta//00]**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 22.12.2015.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 quinto periodo del Codice, senza applicazione della sanzione pecuniaria.

12. Requisiti di idoneità professionale capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (art 83 del Codice)

12.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

12.1.1 iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

12.1.2 attestazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la **qualificazione nella categoria OG2 e classifica adeguata ai lavori da assumere**. (In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati del Regolamento).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

12.1.3. Relativamente alle categorie scorporabili OS28 e OS30 si precisa quanto segue.

a) Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporata OS28, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore a 150.000= euro, deve obbligatoriamente essere provato dal possesso di **regolare attestazione SOA nella categoria OS28**, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa quanto segue:

- le lavorazioni relative alla **categoria scorporabile OS28** - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione per la predetta categoria OS28 come sopra specificati, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti (*subappalto "qualificatorio"*).

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS28 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010.

b) Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria SIOS – OS30

Il possesso dei requisiti per la categoria scorporata OS30, essendo l'importo relativo a tali lavorazioni superiore a 150.000= euro, deve obbligatoriamente essere provato dal possesso di **regolare attestazione SOA nella categoria OS30**, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Si precisa quanto segue:

- le lavorazioni relative alla **categoria scorporabile OS30** - a qualificazione obbligatoria - non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente. Pertanto, qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda in tutto o in parte, i requisiti di qualificazione richiesti per la predetta categoria, dovrà obbligatoriamente indicare nell'offerta di voler subappaltare le lavorazioni della suddetta categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria a soggetti in possesso di idonei requisiti (*subappalto "qualificatorio"*). **Si precisa tuttavia che, ai sensi dell'art. 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto delle lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS30, essendo la stessa una SIOS, non può superare il limite del 30% del loro stesso importo e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.** In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari.

La qualificazione non posseduta con riferimento alla categoria OS30 deve essere posseduta con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 207/2010.

In applicazione dell'**art 216 comma 15 del Codice**, in attesa dell'adozione del Decreto di cui all'art. 89 comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni, dalla **legge 23 maggio 2014, n. 80**.

In applicazione dell'**art 216 comma 14 del Codice**, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo, per la presente procedura si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III e relativi allegati, del DPR 207/2010.

12.2. Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento, ai fini della qualificazione, le imprese, **ad esclusione delle classifiche I e II, devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati.** Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce dall'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.3 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

12.3.1 Il requisito di cui al precedente punto 12.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;
- b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.**

12.3.2 Il requisito di cui ai paragrafi 12.1.2 e 12.1.3 (qualificazione SOA) deve essere posseduto:

- a) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 12.1.2 ai sensi dell'art. 92 del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella **misura minima del 40%**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella **misura minima del 10%** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. **L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.**
- b) per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo **verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente**; nella/e categoria/e scorporata/e, la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della/e categoria/e, nella misura indicata per l'impresa singola.
- c) i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo **misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice).
- d) nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito richiesto al precedente punto 12.1.2 dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

12.3.3. Il requisito di cui al precedente punto 12.2 (qualità) deve essere posseduto:

- in caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifiche I o II.
- nel caso di consorzio di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice il requisito richiesto al precedente punto 12.2 dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio ai sensi del quanto previsto dall'art 47 del Codice.

Si precisa che relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale si applicherà l'art. 63, comma 1 e l'art 92, comma 8 del Regolamento.

12.4. omissis (rif. avvalimento)

12.5 Subappalto necessario (“qualificatorio” in sede di gara)

12.5 Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisiti richiesti per la/e categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria OS28 e OS30 intenda qualificarsi, tramite subappalto è **obbligato ad indicare in sede di partecipazione alla gara** (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1)) **pena l'esclusione dalla gara, non sanabile con soccorso istruttorio**, la volontà di subappaltare l'esecuzione delle lavorazioni ricondotte alla/e categoria/e scorporabile per la/e quale/i non possieda i requisiti richiesti.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente relativi alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti di documenti non acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni - entro 10 giorni dalla richiesta.

13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

13.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro le **ore 12:30 del giorno 07.03.2017**, esclusivamente al seguente indirizzo: **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia**. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

13.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata (corriere) il plico. Tale consegna dovrà essere effettuata esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara, presso l'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna**, nei seguenti orari: **dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00**. Qualora un plico contenente l'offerta fosse recapitato presso un altro ufficio comunale (compresa la Reception della Residenza comunale che essendo un servizio esternalizzato non è retto da pubblici dipendenti), l'offerta stessa sarà esclusa dalla gara in quanto, in questi casi, non sarà possibile garantire la conservazione riservata dei plichi stessi nonché il loro corretto e sicuro mantenimento nello stato in cui sono effettivamente pervenuti. Si ribadisce, quindi, che qualora un concorrente recapiti il plico dell'offerta a mano o tramite agenzia di recapito autorizzata presso un ufficio comunale diverso dall'Ufficio Archivio Protocollo del Comune di Ravenna, l'offerta, per le ragioni sopra esposte, verrà esclusa dalla gara.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3. I plichi esterni devono essere non trasparenti, controfirmati sui lembi di chiusura e idoneamente sigillati e devono recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni), **le indicazioni relative all'oggetto della gara ed in specifico:**

PROCEDURA APERTA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO DELL'EX ZUCCHERIFICIO DI CLASSE – MUSEO DI CLASSE – REALIZZAZIONE DI LABSPACE: SPAZI DI SPERIMENTAZIONE, LABORATORI DIDATTICI E DI INCLUSIONE DIGITALE. - NON APRIRE CONTIENE OFFERTA.

Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

13.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) **A - Documentazione amministrativa;**
- 2) **B - Offerta tecnica;**

3) C - Offerta economica.

13.5. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

13.6. Saranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa

Nella busta A – *Documentazione amministrativa* devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1. istanza di partecipazione alla gara – in bollo – da redigersi preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 1 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa. Nell'istanza dovranno essere fornite le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni).

Si precisa che:

14.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. Potrà pertanto essere presentato un unico documento, riportante i dati di tutti i soggetti, e sottoscritto contestualmente da tutti i legali rappresentanti, ovvero ogni componente il raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito dovrà presentare propria dichiarazione (un Allegato 1 per ciascun componente).

14.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

14.1.3 L'istanza di partecipazione, redatta (Allegato 1) dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. qualora si tratti di **soggetto con idoneità plurisoggettiva**, dichiara la conformazione del concorrente

medesimo ed indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 12 possedute da ciascun soggetto del raggruppamento, consorzio, GEIE ecc.. le rispettive quote di esecuzioni lavori che verranno rese da ogni componente, nel rispetto delle norme di cui all'art. 92 del Regolamento, l'eventuale ricorso all'avvalimento, al subappalto necessario (se previsto).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante, accessibile al link <http://www.comune.ra.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-comportamento/Codice-di-comportamento-nazionale-e-Codice-di-comportamento-del-Comune-di-Ravenna> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

5. indica il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ed eventualmente la posta elettronica non certificata per tutte le altre comunicazioni;

6. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare, nella documentazione di gara e negli elaborati progettuali, nonché le eventuali risposte fornite dalla Stazione Appaltante con riferimento alla presente procedura e comunque tutte le disposizioni che contengono la fase esecutiva del contratto; dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione delle prestazioni/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; dichiara di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

8.1. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel precedente paragrafo 1.7 del presente disciplinare di gara.

9. dichiara di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 la facoltà di "accesso agli atti" - la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure dichiara di autorizzare l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta per la partecipazione alla presente gara e contenuta nella busta "A" e di non autorizzare l'accesso relativamente alle specifiche parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici o commerciali, come motivato o comprovato con specifica dichiarazione e/o documentazione inclusa nella busta "B" contenente l'offerta tecnica e/o dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

14.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - per la redazione della

quale **si invitano i concorrenti ad utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui all'art. 85 del Codice [allegato al presente disciplinare anche in formato editabile per facilitare i concorrenti stessi: (Allegato 2)]. I concorrenti per la compilazione del DGUE dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella **Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti** 18 luglio 2016, n. 3 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" pubblicata nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.

Il DGUE **dovrà essere fornito** dall'operatore economico singolo e da tutti i soggetti facenti parte del consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa, in caso di partecipazione alla procedura di appalto insieme ad altri soggetti (consorzio/raggruppamento/GEIE/rete di impresa), nonché dall'ausiliario in caso di ricorso all'istituto dell'avalimento.

Con la presente dichiarazione sostitutiva (DGUE):

14.2.1. il concorrente attesta di non incorrere nei motivi di esclusione previsti nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12, del Codice, né in quella di cui all'art 53 comma 16 ter del Dlgs 165/2001 ed in specifico:

(Parte III, lett. A del DGUE)

a. che a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice non sussistono i motivi di esclusione di cui al primo comma dello stesso art. 80 (**art. 80, comma 1, del Codice**). *Si precisa che ai sensi del comma 3 dell'art. 80 del Codice, l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato **depenalizzato** ovvero quando è intervenuta la **riabilitazione** ovvero quando il **reato è stato dichiarato estinto** dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. **In particolare si considerano estinti ai sensi dell'art. 178 del c.p e dell'art. 445 del c.p.p i soli reati per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente dichiarato l'estinzione degli stessi** (determinazione A.V.L.P. n. 123 del 15.07.2003 e successive).*

(Parte III, lett. D del DGUE)

b. che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. in vigore a proprio carico (**art. 80, comma 2, del Codice**);

(Parte III, lett. B del DGUE)

c. che non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del Codice (**art. 80, comma 4, del Codice**);

(Parte III, lett. C del DGUE)

d. di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e/o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, (**art 80, comma 5 lett. b)** del Codice) [se ricorre il caso di cui all'art 110 del Codice, in alternativa a questa dichiarazione dovrà essere dichiarato quanto previsto al successivo 14.2.3]

e. di non aver commesso **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, comma 5, lett. c)**);

f. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di **conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d)**);

g. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e**);

(Parte III, lett. D del DGUE)

h. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il **divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f**);

i. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5, lett. g**);

j. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h**);

k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (**art. 80, comma 5, lett. i**);

l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;

m ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 80, comma 5, lettera m)** del Codice se si trova o meno, rispetto ad altro concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

n. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell' A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**art. 80, comma 12, del Codice**).

o. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'**art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165** (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

14.2.2. Nel caso in cui l'operatore economico, tenuto a rendere la dichiarazione di cui al precedente punto, relativo alle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice, incorra in una o più delle condizioni di cui al comma 1 e/o 5 del citato art 80, dovrà presentare la documentazione o comunque dovranno essere fornite tutte le informazioni utili e necessarie alla Stazione appaltante per formulare le valutazioni di cui all'art 80 commi 7 e 10 del Codice. In particolare **in caso di condanna** dovranno essere riportati: gli estremi dell'atto, i dati identificativi della persona condannata, la tipologia di reato tra quelli riportati all'art 80 comma 1 lett. da a) a g), la durata della pena nonché l'eventuale pena accessoria e relativa durata, oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori reati. Nel caso in cui ricorra una o più delle cause di cui all'art 80 comma 5 dovranno essere fornite le informazioni che consentano alla Stazione appaltante di individuare la

specifica fattispecie oltre alla dichiarazione relativa all'intervenuto risarcimento del danno o all'impegno a risarcirlo e le eventuali misure adottate a prevenire ulteriori illeciti. Si precisa che l'istituto del self-cleaning previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del Codice, non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la **pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa**. Si ribadisce inoltre che, la mancanza delle informazioni/documenti sopra indicati, costituirà **irregolarità essenziale**, sanabile mediante l'attivazione del soccorso istruttorio e il pagamento della correlata sanzione pecuniaria (art. 3 bis del presente disciplinare di gara).

14.2.3 Nei casi di cui all'art 110 comma 3 del Codice:

1) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalto *[indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati]*

2) il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art 110 comma 5 del Codice

oppure

2) nel caso di cui all'art 110 comma 5 del Codice:

a) dichiarazione con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b) dichiarazione redatta utilizzando il DGUE (Allegato 2) dall'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice;

d) dichiarazione sostitutiva (potrà essere utilizzato l'Allegato 4) con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art 45 del Codice;

e) **originale o copia autentica del contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art 80 comma 5 del Codice.

14.2.4 il concorrente attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla presente procedura (si rimanda al precedente paragrafo 12) ed in specifico:

a) nella **parte IV - Sezione A: "IDONEITA"** del DGUE (Allegato 2) attesta l'**iscrizione al registro delle imprese della CCIAA** competente per territorio, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi dell'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto. Per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

b) nella **parte II Sezione A: "INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO"** del DGUE (Allegato 2) attesta, il possesso, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere**.

14.3 dichiarazioni sostitutive integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE), rese ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi e relative generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, ivi comprese le relative cariche e nel caso di soggetti cessati la data di cessazione dalla carica stessa e tutti i nominativi e generalità (nome,

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e carica) dei soggetti di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011 ad esclusione dei familiari conviventi (ove non già rientranti nell'elenco dei nominativi di cui all'art. 80 comma 3 del Codice).

2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente paragrafo 3.2 del presente disciplinare di gara;

3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art 35 del DL n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del D.lgs 21/11/2007 n. 231);

4. (nel caso di impresa che abbia presentato ricorso per concordato con continuità aziendale)

- dichiarazione con la quale il concorrente atteso di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale, indicando i riferimenti della relativa autorizzazione (sede del Tribunale, numero dell'autorizzazione e relativa data data);

5. (solo per le cooperative):

- la dichiarazione di essere regolarmente iscritti nell'apposito Albo delle società cooperative presso la competente CCIAA e che non sussistono cause di esclusione dai pubblici appalti;

6. l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e indica le relative posizioni/matricole INPS, INAIL e ove prevista la Cassa Edile.

Le dichiarazioni elencate nei punti da 1 a 6 di cui sopra, **integrative rispetto all'Allegato 2 (DGUE)** devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (dal concorrente, singolo, da tutti i soggetti partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, dal consorziato indicato per l'esecuzione e dall'ausiliario.

14.4 Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, **devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;**

2. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere **rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**

3. le attestazioni di cui al presente paragrafo punti 14.2.1, 14.2.2 e 14.3 devono essere rese con la sola esclusione delle dichiarazioni di cui al punto 14.2.3 n. 4, qualora l'operatore economico abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento;

4. **le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice (paragrafo punto 14.2.1)** devono essere rese o devono riferirsi ai **soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice** (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, i membri del consiglio di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio). Per l'esatta individuazione dei soggetti cui fare riferimento rispetto alla

propria specifica natura giuridica ed asseto societario si rinvia al paragrafo I del Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016;

5. L'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, (**paragrafo punto 14.2.1**) deve essere **resa anche per ciascuno dei soggetti di cui al punto precedente, cessati nella carica nell'anno precedente** la data di pubblicazione del bando. L'attestazione del requisito di cui al presente punto **può anche essere resa personalmente** dai soggetti cessati dalle cariche sopra indicate. L'esclusione o il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

6. In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 47 DPR 445/2000, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

7. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (**preferibilmente utilizzando l'Allegato 2bis**), oppure possono essere rese dal rappresentante legale del concorrente (**preferibilmente nel DGUE**) in ogni caso con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono da parte del legale rappresentante del concorrente (**da indicare preferibilmente nell'Allegato 3**).

Analogamente, **possono essere rese personalmente** da ciascuno dei soggetti sopra indicati (sempre **utilizzando preferibilmente l'Allegato 2bis**), la dichiarazione che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del Codice e che non sono state emesse comunicazioni o informazioni antimafia interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a proprio carico (vedi precedente paragrafo 14.2.1, lett. b)) e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del Codice (vedi precedente paragrafo 14.2.1, lett. l)), qualora tali dichiarazioni non siano fornite dal legale rappresentante dell'operatore economico per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, nell'Allegato 3.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

8. Come indicato al precedente punto 14.3.1, viene richiesta (**preferibilmente tramite l'Allegato 3**) l'indicazione dei nominativi di **soggetti di cui all'art 85 Dlgs 159/2011** (ad esclusione dei familiari conviventi), ed in specifico: per le società di capitali, anche consortili, i nominativi di tutti i componenti l'organo di amministrazione, di ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, oppure qualora detenga una partecipazione inferiore al 10% che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, i nominativi dei soci o consorziate per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; i nominativi di tutti i soggetti membri del collegio sindacale (sia effettivi e che supplenti), nonché di tutti i soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all'art 6 comma 1 lett b) del Dlgs 231/2001.

L'indicazione dei predetti nominativi, come indicato al precedente paragrafo 3BIS Sez. III, qualora non fornita, dovrà essere integrata a richiesta della stazione appaltante senza applicazione della sanzione dovuta per soccorso istruttorio.

Omissis (rif. all'avvalimento)

14.5 BIS (nel caso di subappalto “qualificatorio”) il concorrente indica che per l'esecuzione delle lavorazioni di cui alla/e categoria/e scorporabili, non essendo in possesso dei requisiti richiesti, intende ricorrere al subappalto. (Allegato 1 e/o Allegato 2 - DGUE Parte IV Sezione C, n. 10);

14.5 TER (nel caso di subappalto non obbligatorio) il concorrente indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, nonché elenca le prestazioni o lavorazioni che intende sub appaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale. (Allegato 1 e/o Allegato 2 - DGUE Parte II Sezione D)

14.6 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016) relativo al concorrente;

14.7 Documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10, con allegata la dichiarazione di cui all'art 93 comma 8 del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 103 del Codice, anche da parte di fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria;

14.8 Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art 93 del Codice, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice,

14.9 Attestazione in originale dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal competente Ufficio della stazione appaltante. Il sopralluogo dovrà essere effettuato con le modalità e nel periodo indicati al precedente punto 4.2. Si precisa che la mancata produzione del certificato non comporterà l'esclusione dalla gara, purché risulti agli atti della stazione appaltante che l'operatore economico offerente ha effettuato il sopralluogo stesso con le modalità prescritte.

14.10. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, dell'importo e secondo le modalità indicati nel precedente paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.11 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

14.12. dichiarazione in cui si indica il/i **consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara**; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.13. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

14.14. in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di esecuzione

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.15. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

14.16. in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice, dichiarazione in cui si indicano le quote di partecipazione al consorzio ordinario o GEIE e le quote di esecuzione

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.17. dichiarazione resa da ciascun concorrente il R.T.I. /consorzio attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice- l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio o GEIE aderenti e delle quote di esecuzione

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.18. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.19. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.20. in forza del novellato art. 92 del Regolamento disposizione ancora operante ai sensi dell'art 216 comma 14 del Codice dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.21. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.22. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.22. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

15. Contenuto della Busta B - Offerta tecnica

15.1. La busta B – *Offerta tecnico-organizzativa*, deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché la seguente documentazione:

RELAZIONE TECNICA articolata in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione di cui al successivo paragrafo 18 del presente disciplinare di gara **(A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O)**.

La relazione tecnica nel suo insieme non può superare le 6 facciate formato A4.

15.2. Le offerte tecniche, **pena l'esclusione**, non dovranno contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità dei ribassi offerti dal concorrente.

15.3. La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. L'assenza, all'interno della relazione tecnica di singoli paragrafi nei quali si articola la relazione tecnica, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero con riferimento ad ogni criterio di valutazione non trattato nella relazione stessa. Qualora manchino più paragrafi all'interno della relazione tecnica, l'offerta verrà esclusa solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

15.4. Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra **devono essere numerate progressivamente**.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con **copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche**, queste **non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto**. Le eventuali rappresentazioni grafiche devono riportare solo ed esclusivamente **disegni**, lasciando al concorrente la scelta del formato più idoneo a garantirne la leggibilità e la comprensione da parte dei commissari di gara. **Eventuali testi, note e tabelle non verranno prese in considerazione.**

Relativamente alle offerte tecniche, ai fini del rispetto della *par condicio* fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione

giudicatrice, ai fini delle valutazioni di cui al successivo paragrafo 18, prenderà in considerazione **solo ed esclusivamente, le prime 6 facciate della relazione tecnica**, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata.

Pertanto le facciate ulteriori a quelle massime ammesse saranno stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.

Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

15.5. Le offerte tecniche di cui sopra di cui sopra dovranno essere **datate e sottoscritte** in calce dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura, qualora non già inserita nelle busta A.

15.6. Sulla base di quanto offerto nella relazione tecnica di cui sopra, la commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione della tabella di cui al paragrafo 18 del presente disciplinare.

15.7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione dalla procedura**, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE sia costituito, è sufficiente la sottoscrizione da parte del legale rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.

15.8. Si precisa che – come previsto e disciplinato all'articolo 3-bis del presente disciplinare - al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle **comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice**, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono **segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova**. Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche tramite **evidenziatori colorati e/o altre forme grafiche** che ne consentano una rapida e certa individuazione. **Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.**

16. Contenuto della Busta C - Offerta economica

16.1. Nella Busta C deve essere contenuta:

a) **dichiarazione relativa all'offerta economica**, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al modello Allegato 5, con la quale il concorrente indica il **ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta**, in cifra e lettera, (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi). **Relativamente alla presente procedura si precisa che, in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre con quello espresso in lettere, prevale quest'ultimo.**

b) **dichiarazione contenente la quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;** (Allegato 5)

16.2 La documentazione di cui al precedente punto 16.1, lett. a) e b) deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**. **Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva dovrà essere sottoscritta**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione al paragrafo 14.1 (**legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio**).

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

16.3 Saranno escluse le offerte economiche in aumento sull'importo a base di gara.

16.4. "omissis"

17. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

17.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti nei precedenti paragrafi 3.1 e 12, avverrà, ai sensi dell'art. 81 comma 2 del Codice, **attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.**

Le verifiche in ogni caso saranno effettuate in base a quanto previsto agli articoli **81, 85 e 86** del Codice.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa del requisito indicata al par. 12 deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPass. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Tutti gli operatori economici che partecipano alla gara devono allegare il proprio PASSOE ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni (deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016), rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati qualora il sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.

18. Criterio di aggiudicazione

18.1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

18.2. I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, penultimo periodo, del Codice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati:

	TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE	Ponderazione relativa (<i>sub-peso</i>)
Criteri di valutazione di natura qualitativa		
Criterio A	Organizzazione generale del cantiere. Sarà valutata l'efficace organizzazione operativa di cantiere rispetto alla tipicità dell'appalto in oggetto, con riferimento agli accessi e viabilità interna, zona di carico e scarico, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti di risulta, ubicazione degli uffici logistici e tecnici (uffici, servizi igienici, spazi per il deposito delle attrezzature, dei mezzo d'opera e dei materiali).	Punti 8
Criterio B	Organizzazione di cantiere e livelli di disturbo. Sarà valutata l'organizzazione di cantiere con riferimento agli aspetti che hanno influenza sui "livelli di disturbo" delle attività all'interno e all'esterno della struttura ed in particolare alle attività museali, e le misure organizzative proposte idonee a ridurre al minimo i livelli di rumorosità e l'emissione di polvere nelle aree interne ed esterne al cantiere.	Punti 10
Criterio C	Utilizzo di materiali a ridotto impatto ambientale. Sarà valutato l'utilizzo di materiali riciclati (post consumo), derivanti dal recupero degli scarti e dal disassemblaggio di prodotti complessi, l'utilizzo di prodotti ecologici, a basso impatto ambientale che possono essere smaltiti senza il ricorso alle procedure	Punti 4

	per lo smaltimento dei rifiuti speciali ecc. Relativamente ai materiali riciclati, l'appaltatore dovrà inoltre allegare una dichiarazione del produttore da cui risulti la provenienza del materiale e l'eventuale possesso della marcatura CE.	
Criterio D	Misure di confort. Saranno valutate le misure di confort offerte ai lavoratori, aggiuntive rispetto a quelle previste per legge o dagli elaborati progettuali (per es. strutture aggiuntive buoni pasto o servizio mensa, utilizzo di pulmino per portare i lavoratori sul luogo di lavoro ecc...)	Punti 4
Criterio E	Processi/metodi di esecuzione dei lavori. Sarà valutata la chiarezza ed esaustività dei processi/metodi di lavoro proposti (dovranno essere indicate la successione e durata delle singole fasi di lavoro e illustrate le risorse materiali e umane ad esse assegnate alle singole fasi);	Punti 10
Criterio F	Risparmio energetico - Sarà valutata l'ottimizzazione/miglioramento del processo delle lavorazioni e dei materiali che si traducano in un risparmio energetico ed in generale in un'efficace esecuzione dell'opera.	Punti 4
Criterio G	Attività di coordinamento. Sarà valutata la funzionalità ed adeguatezza delle procedure esecutive per il coordinamento delle lavorazioni, in ragione della presenza di personale e di attività museali di allestimento all'interno dello stabile.	Punti 10
Criterio H	Capocantiere. Sarà valutato il livello di esperienza minimo del capocantiere in materia d' interventi su edifici monumentali sottoposti a tutela della S.B.A. e P. e l'effettiva presenza in termini orari/giornalieri nei vari giorni della settimana. (Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone, ma solo l'indicazione astratta e generale del livello minimo di esperienza, della suddetta professionalità che si si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione)	Punti 4
Criterio I	Direttore tecnico e responsabile tecnico di cantiere. Sarà valutata la specializzazione ed esperienza del direttore tecnico e del responsabile tecnico di cantiere in materia di interventi su edifici monumentali sottoposti alla tutela della S.B.A. e P. con riferimento al profilo professionale e all'effettiva presenza in termini orari/giornalieri nei vari giorni della settimana. (Non dovranno essere presentati curriculum od indicazioni nominative di specifiche persone, ma solo l'indicazione astratta e generale del livello minimo di esperienza, della suddetta professionalità che si si impegnerà ad utilizzare in caso di aggiudicazione).	Punti 4
Criterio L	Controllo presenze sul cantiere. Sarà valutata la puntualità e pregnanza delle attività di controllo e di rendicontazione alla D.L. delle maestranze proprie e di tutte le imprese impegnate nei lavori.	Punti 2
Criterio M	Misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC. Saranno valutate la coerenza con il PSC delle misure, l'effettiva cantierabilità delle stesse e l'efficacia per la maggior sicurezza dei lavoratori. (Qualora le misure aggiuntive, siano connesse o derivanti da una particolare organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione tecnica, spiegandone le motivazioni e dovrà essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore della sicurezza).	Punti 10
Criterio N	Attrezzatura e macchinari. Saranno valutati l'adeguatezza delle attrezzature, e dei macchinari rispetto alla tipicità dell'appalto in esame, con particolare attenzione alla fasi di lavorazioni particolarmente complesse, anche in termini di sicurezza	Punti 2
Criterio O	Controllo prodotti da costruzione. Saranno valutate le proposte riguardanti l'attività di controllo poste in essere in merito ai prodotti da costruzione con riferimento in particolare al regolamento (UE) n. 305/2011, relativamente ai requisiti base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione (Dichiarazione di prestazione DOP, marcatura CE).	Punti 3
Totale offerta tecnica		Punti 75
Criterio di valutazione P - Offerta economica		Punti 25

Totale punteggio (offerta tecnica più offerta economica)	Punti 100
---	-----------

A ciascuna offerta ammessa sarà assegnato, in base al procedimento di valutazione in seguito dettagliatamente indicato, un **unico parametro numerico finale (Ki nella formula 18.1 del presente paragrafo)** determinato - tramite il **metodo aggregativo compensatore, atto ad individuare l'offerta migliore, che naturalmente, sarà quella non anomala, che consegnerà il valore più elevato del parametro numerico finale.** Nella tabella di cui sopra sono indicati i criteri di valutazione di natura qualitativa (criteri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O) e il criterio di natura quantitativa relativo all'offerta economica (**criterio P**) e i relativi punteggi.

Il metodo di attribuzione dei punteggi ai criteri di natura qualitativa (**criteri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O**) avverrà tramite l'**attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara seguendo il procedimento in seguito esplicitato.

Per quanto concerne l'elemento di natura quantitativa (**criterio P**) relativo all'offerta economica – il punteggio sarà attribuito in base alla formula in seguito specificata in base alla quale il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenta ribassi rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta al ribasso maggiore.

E' prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e dopo l'apertura, in seduta pubblica delle buste C), contenenti l'offerta economica. Tale riparametrazione avverrà esclusivamente a livello di ciascun criterio relativo all'offerta tecnica di natura qualitativa, cioè a livello dei criteri di valutazione A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N ed O.

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale (tramite il metodo aggregativo compensatore) atto ad individuare l'**offerta migliore** che, naturalmente, **sarà quella, non anomala, che consegnerà il valore più elevato del parametro numerico finale.**

* * *

Di seguito, vengono esplicitati dettagliatamente il procedimento e le formule matematiche che saranno utilizzate dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione dei punteggi e la formazione della graduatoria.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione (da A ad O), sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali, con l'effettuazione di una sola riparametrazione, secondo il procedimento sotto specificato. In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

$$[18.1] K_i = \frac{(A_i \text{ riparam } X 8) + (B_i \text{ riparam } X 10) + (C_i \text{ riparam } X 4) + (D_i \text{ riparam } X 4) + (E_i \text{ riparam } X 10) + (F_i \text{ riparam } X 4) + (G_i \text{ riparam } X 10) + (H_i \text{ riparam } X 4) + (I_i \text{ riparam } X 4) + (L_i \text{ riparam } X 2) + (M_i \text{ riparam } X 10) + (N_i \text{ riparam } X 2) + (O_i \text{ riparam } X 3)}{(P_i \times 25)}$$

dove:

-**Ki** è il **punteggio finale totale** attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

-**Ai riparam., Bi riparam., Ci riparam., Di riparam., Ei riparam., Fi riparam., Gi riparam., Hi riparam., Ii riparam., Li riparam., Mi riparam., Ni riparam., Oi riparam.** sono i punteggi attribuiti al concorrente *i-esimo*, nei rispettivi criteri qualitativi da A a O, dopo la riparametrazione di cui alla **successiva formula 18.2.**

-**Pi** è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* determinato in base alla formula in seguito specificata per l'offerta economica.

Si giungerà al punteggio finale totale di cui alla precedente **formula [18.1]** in base alla seguente sequenza di valutazioni.

CRITERI di valutazione di natura qualitativa

La commissione giudicatrice dopo l'esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti all'interno della busta A, procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi relativamente ai *criteri di valutazione di natura qualitativa* (**criteri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O** della tabella di cui sopra).

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio in seduta/e riservata/e** come segue:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno -con riferimento ai dettagliati contenuti relativi al criterio stesso indicati nella tabella di cui sopra e sulla base di quanto offerto nel concorrente nella relazione tecnica, inserita nella Busta B);
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle offerte dei concorrenti su ciascun criterio.

Successivamente, durante la **seduta pubblica di apertura della buste C)**, contenenti le offerte economiche, **per tutte le offerte ammesse**, si effettuerà la **riparametrazione delle offerte tecniche**, che riguarderà i soli coefficienti medi di valutazione di cui al precedente punto b), **attribuendo, per ciascun criterio A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, il coefficiente 1 (=uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi, come da successiva formula 18.2.**

A titolo esemplificativo, con riferimento al concorrente *i-esimo*, per determinare il coefficiente riparametrato **Ai riparam.** relativo al criterio di natura qualitativa A, si procederà mediante la seguente formula:

[18.2] Ai riparam. = (A medio concorrente i-esimo) / (A medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate)

dove **A medio** concorrente *i-esimo* rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari all'offerta del concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio di valutazione A, e **Ai riparam.** rappresenta il valore, dopo la riparametrazione, che acquisirà il concorrente *i-esimo* con riferimento al criterio A.

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [18.1].

Si procederà analogamente per tutti gli altri criteri di valutazione **B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O.**

CRITERI di valutazione di natura quantitativa

Sempre nel corso della seduta pubblica di apertura della buste C), la commissione, dopo aver reso noto i valori attribuiti ai coefficienti medi di valutazione relativi ai criteri di valutazione di tipo qualitativo, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle offerte ammesse e, dopo aver effettuato la riparamenzione delle offerte tecniche ammesse, determinerà il relativo punteggio delle offerte economiche mediante la seguente formula:

$P_i = R_i / R_{max}$ dove:

P_i rappresenta, appunto, il valore attribuito al coefficiente relativo all'elemento di valutazione P) "Offerta economica" con riferimento all'offerta economica del concorrente i-esimo;

R_i è il ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo* sull'importo a base d'asta;

R_{max} è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.

La percentuale di ribasso R_i offerta dal concorrente i-esimo è quella indicata in lettere nell'offerta economica. (Allegato 5 qualora si scelga di utilizzarlo) da inserire nella busta C).

Si ribadisce che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento o alla pari saranno escluse dalla presente gara.

Formazione della graduatoria

Sempre nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la commissione giudicatrice con riferimento alle sole offerte ammesse, procederà alla determinazione del punteggio complessivo da assegnare alle offerte stesse **mediante la formula [18.1]**.

Si premette che relativamente alle offerte escluse:

- in quanto durante la/e seduta/e pubblica/he di effettuazione dei controlli formali (sulla regolarità ed integrità dei plichi, ecc.) e di esame della documentazione amministrativa, sono incorse in una delle cause di esclusione previste nel presente disciplinare di gara o dalla normativa vigente;
- per irregolarità insanabili o non sanate delle offerte tecniche;

non si procederà all'apertura delle relative offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che le offerte escluse nella fase di apertura delle buste "C" contenenti le offerte economiche:

- in caso, ad esempio, di offerte indeterminate, condizionate o in aumento o di una delle altre cause elencate al precedente art. 3-*bis*) come la mancanza di sottoscrizione valida, ecc.;
- oppure qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale;

non saranno prese in considerazione nel procedimento di riparametrazione sopra specificato rimanendo le stesse escluse dalla graduatoria.

Si precisa che:

- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri di valutazione, **si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;**
- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

Nel determinare il prezzo di contratto non si effettueranno arrotondamenti rispetto a quanto risulta dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo a soggetto a ribasso posto a base di gara.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Essendo le prestazioni del presente appalto contabilizzate a misura, si precisa che le eventuali maggiori quantità saranno contabilizzate solo se relative al progetto redatto dalla stazione appaltante e non per la parte necessaria ad adeguare il progetto alle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di offerta.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali del presente appalto, relativamente ai quali l'appaltatore ne conferma espressamente anche a tal fine l'adeguatezza e la remuneratività. Inoltre, qualora l'offerta sia **assoggettata a verifica di congruità**, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative eventualmente formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nell'ambito dei margini complessivi dei prezzi contrattuali (rappresentati dall'elenco prezzi posto a base di gara al netto

del ribasso offerto).

DIVIETO DI VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono solo proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime di capitolato e di tutte le altre condizioni del progetto posto a base di gara, miglioramenti ed integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al presente paragrafo.

* * * * *

19. Operazioni di gara

19.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del **Comune di Ravenna – Ufficio Archivio Protocollo, Piazza del Popolo, 1 – 48121 Ravenna –Italia.** – il giorno **09.03.2017**, alle ore **9.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti **tramite fax/PEC inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse** (nel caso in cui si rendano necessarie in seguito ad interruzioni del procedimento per il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del Codice, o in seguito a integrazione o regolarizzazione da parte dei concorrenti del PASSOE, nonchè per il procedimento di verifica di anomalia delle offerte). L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la stazione appaltante ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Le sedute pubbliche saranno anche pubblicizzate sul sito internet del Comune di Ravenna.

19.3. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà:

i. alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

ii. a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

iii. a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

iv. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

v. in caso di **manca**za, **incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co. 9, del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari il termine di cui al paragrafo 3bis-Sez. II, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva** e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

vi. Ai sensi dell'art. 85, co. 5, del Codice, **la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura.** All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

19.4. La Commissione, in seduta pubblica procederà all'**apertura della busta concernente l'offerta tecnica** ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo precedente.

19.6. Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi medi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

19.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad informarne il RUP e ad **escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.** In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.8. Nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritti nel precedente paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.9. All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della **graduatoria provvisoria di gara.**

19.10. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte **siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice,** ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo **comma 6** del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice, avvalendosi della Commissione di gara. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. Si puntualizza che, attenendosi a quanto detto dall'ANAC nelle Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice, recante "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvato dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1500 del 21.09.2016, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della relativa riparametrazione di cui al precedente paragrafo 18.

19.12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

19.13. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica.

19.14. All'esito delle operazioni di cui sopra, **la Commissione redige la graduatoria definitiva** – che provvederà a trasmettere anche al RUP - **al fine della formulazione, alla stazione appaltante, della proposta di aggiudicazione.**

19.15. L'offerta vincherà il concorrente per **360 giorni** dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

20. Verifica di anomalia delle offerte – aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

20.1. Il RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, qualora ricorra il caso, attiverà la procedura per la verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla richiesta per la presentazione delle stesse, comunicando, allo stesso, altresì la data fissata per la valutazione delle giustificazioni fornite;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

20.2. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15, ultimo periodo, del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'**adozione della determinazione di aggiudicazione** da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute nella sentenza TAR Sicilia del 1° agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinata dall'abrogato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono, nei termini sopra indicati, attuali. Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (ad esempio per anomalia o per accertata presenza di una o più cause di esclusione o, anche, in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione, determinerà necessariamente un ricalcolo delle riparametrazioni dei punteggi attribuiti in base ai criteri di valutazione di natura qualitativa ed un ricalcolo dei punteggi per i criteri di natura quantitativa (per i criteri qualitativi se, ad esempio, l'offerta esclusa aveva ottenuto il miglior punteggio in relazione ad un criterio o sub-criterio di valutazione, la sua esclusione comporta una variazione anche dei punteggi riparametrati che otterranno

gli altri concorrenti con riferimento allo specifico criterio o sub-criterio oppure, per il criteri quantitativi, se l'offerta esclusa influenzava i punteggi anche delle altre offerte in base alla formula matematica indicata per l'attribuzione dei punteggi) e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire dopo l'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo delle riparametrazioni e degli altri calcoli per l'attribuzione dei punteggi ai criteri quantitativi e della conseguente graduatoria approvata a meno che non si proceda all'annullamento della determinazione di aggiudicazione in autotutela o qualora la stessa non divenga efficace per mancata comprova dei requisiti (art 32 comma 7 del Codice), in quanto in questi ultimi casi, il procedimento ripartirebbe dalla fase immediatamente precedente quella dell'atto annullato o dichiarato non efficace. Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa anche che, nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Ravenna, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

23. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto

23.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice. Per il concorrente nei cui confronti il Seggio di gara ha formulato proposta di aggiudicazione le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie alla Stazione Appaltante per procedere con la verifica del possesso dei requisiti sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per l'aggiudicazione stessa. Ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla formalizzazione dell'atto di aggiudicazione o ad attestarne la relativa efficacia, comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza/revoca dell'aggiudicazione nel caso fosse già intervenuta. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 19.10.

23.2. Il contratto verrà stipulato nel termine di **300 giorni** che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice **e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.**

23.3. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, come richiamato dall'art. 103 del Codice. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;

comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto.

Per il concorrente aggiudicatario le regolarizzazioni di mancanze o incompletezze di elementi o dichiarazioni necessarie per la stipulazione del contratto sono considerate in ogni caso condizioni necessarie e imprescindibili per la stipulazione stessa, ne consegue che la relativa mancata presentazione o regolarizzazione nei termini indicati dal Servizio competente alla stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione stessa. Tali mancanze determineranno le conseguenze di cui al successivo punto **23.7.**

23.4. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

23.5. Il contratto di appalto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante atto pubblico in modalità elettronica con spese a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

23.6. Si ribadisce che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria) nessuna esclusa. Inoltre, si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, del Codice ed il regime di cui all'art. 66, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 richiamato dal terzo periodo del citato comma 11 dell'art. 216 del Codice, **sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.**

23.7. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.8. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto.**

Ravenna, li 19.12.2016

Il Dirigente
dr. Paolo Neri
documento firmato digitalmente